



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 466  
del 11 NOV. 2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SANZIONI SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO. APPROVAZIONE.

L'anno duemila quattordici il giorno undici alle ore 13,20  
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco inf. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) arch. Stefania Campo	Si	
3) dr. Stefano Martorana	Si	
4) rag. Salvatore Corallo	Si	
5) dr. Salvatore Martorana	Si	
6) dr. Antonio Zanotto	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scelofore

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 86041 /Sett. IX del 11/11/2014

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'ov. 15 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di -deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

## **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
12 NOV 2014 fino al 27 NOV 2014 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

12 NOV 2014

IL MESSO COMUNALE  
(Salonia Francesco)

- Certificato di immediata esecutività della delibera**
- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- ( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 NOV 2014 al 27 NOV 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 NOV 2014 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12 NOV 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE




Per Copia conforme da

12 NOV 2014

Ragusa, II

SEGRETARIO GENERALE

L.....  
(Dott.ssa Marcella Scalone)



## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n. 86091 /Sett. IX del 11/11/2014

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

#### OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SANZIONI SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO. APPROVAZIONE

Il sottoscritto Dr. Puglisi Giuseppe, Dirigente del Settore IX, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati i sotto indicati atti i cui contenuti anche se non materialmente trascritti si intendono integralmente riportati anche ai fini della cd. motivazione per relationem:

- la delibera di G.M. n. 542/2013 con cui si è modificata la delibera di G.M. n. 499/2013;
- la determina dirigenziale Settore II n. 230 del 18.02.2014;

Premesso che:

- legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d. Bassanini, al comma 132 dell'art. 17, statuisce che "I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali";
- con diversi provvedimenti deliberativi, la Civica Amministrazione ha istituito progressivamente la sosta a pagamento su suolo pubblico, per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta, sulla base della verifica dell'esistenza di particolari condizioni di traffico, e ha disciplinato nel contempo il relativo sistema tariffario;
- con determinazione dirigenziale n. 1340 del 17 luglio 2014, a seguito di procedura ad evidenzia pubblica, si è provveduto ad affidare, tramite concessione, il servizio di gestione della sosta a pagamento, per anni 2 (due) alla ditta T.M.P. srl ;

- il contratto di servizio prevede, tra l'altro, che il concessionario è tenuto ad applicare le sanzioni previste dal codice della strada con riferimento all'ipotesi del mancato acquisto del ticket (fermo restando il rispetto di 10 minuti di tolleranza per acquisto dello stesso) sia per la fattispecie del ticket scaduto;

Rilevato che nell'ultimo periodo, si sono posti problemi applicativi riguardante la sanzione da applicare in caso di sosta prolungata oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa a seguito del dibattito che ha visto gli interventi successivi sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'ANCI e della giurisprudenza contabile. Questi ultimi, in particolare, hanno contestato la legittimità dell'operato degli Enti Locali che hanno ritenuto applicabile alla fattispecie de qua la sanzione amministrativa pecuniaria definita cd. "penalina;

Preso atto, in particolare, del contenuto della tesi che ritiene applicabile al caso in esame le sanzioni del Codice della strada (Cfr. parere del 2003 del Ministero dell'Interno), così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte di Cassazione civile con sentenza n. 30/2012) e, da ultimo, dalla giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti Lazio, con sentenza n. 888/2012) che ha chiaramente affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria (prevista dal codice della strada) da parte dell'ausiliario del traffico, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo con tagliando esposto (ticket di pagamento) scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento, questo Ente, negli atti citati nel preambolo della presente proposta deliberativa, si è uniformato agli indirizzi prima citati, disattendendo, l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nel 2010, ha viceversa espresso un difforme parere, ritenendo applicabile solo le rivalse civilistiche (rimborsi spese/penali per inadempimento contrattuale);

Tenuto conto di quanto sopra, con riguardo alla regolamentazione della fattispecie del ticket scaduto, si rileva che, nel corso del 2014 e, comunque, successivamente all'adozione degli atti di indizione della nuova gara (Cfr. delibera di G.M. n. 542/2013 e determinazione dirigenziale n. 230/2014), si sono delineati nuovi e diversi orientamenti che di seguito vengono riportati:

**a) Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**

Il Ministero ha precisato che "*in particolare, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo. (...) Dunque, nell'ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice*". Ed ancora "*Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell'art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio. Al riguardo faccio presente che le somme corrisposte a titolo di penale, essendo sottratte al campo di applicazione del Nuovo codice della strada, non sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e articolo 208 del medesimo*". Inoltre, con riferimento alla contraddittorietà di orientamento con quello del Ministero dell'Interno si precisa che è stato chiarito che "*non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il Ministero dell'interno*:

*quest'ultimo, infatti, in seguito ad un riesame della propria posizione espressa nel 2003 (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003) ha successivamente condiviso la disamina della tematica svolta dal MIT (nota prot. n. 74779 del 30/07/2007) ed emesso una serie di pareri in tal senso (ad esempio nota n. 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 e la nota n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28/08/2010). Lo stesso Ministero dell'interno, interessato in relazione all'interrogazione oggi all'esame, nel confermare quanto sopra, ha fatto presente che il parere del 2007 è stato condiviso dal Servizio della polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che lo ha confermato in occasione di ulteriori quesiti pervenuti sull'argomento. In definitiva, pur nella considerazione che i citati pareri risultano aver avuto ampia diffusione e pertanto, allo stato, non appaiono necessari ulteriori interventi, tuttavia, qualora si manifestasse l'evidenza di dover meglio chiarire le argomentazioni sin qui esposte, il MIT avrà cura di intervenire con le ulteriori azioni del caso" (Cfr. risposta del Ministro ad interrogazione del 13 marzo 2014). Si riporta, infine, contenuto recente parere secondo cui "per il pagamento in misura insufficiente, si applica il recupero delle somme dovute, eventualmente maggiorate ..... "(Cfr. parere prot. n. 994 del 27.02.2014 inviato a ente locale);*

**b) Giurisprudenza civile di merito.**

La giurisprudenza recente di merito (Cfr., tra tante, Giudice di Pace di Lecce sentenza n. 2890 del 17.7.2014) ha statuito che "l'omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica (...), sicché può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta", precisando – nel contempo - che la giusprudenza di merito territorialmente competente (Cfr, tra tante, Giudice di Pace di Ragusa sentenza n. 509/2011) ha stabilito, con riguardo alla immediata applicazione delle sanzioni del codice della strada per l'ipotesi del mancato rinnovo, che il periodo di tolleranza dell'arrivo va applicato anche a tale fattispecie pena "una ingiustificata disparità di trattamento";

**c) Giurisprudenza contabile.**

L'orientamento della giurisprudenza contabile della Corte dei Conti del Lazio va correlato alla recente giurisprudenza contabile (Cfr. Corte Conti Sardegna deliberazione n. 38 del 17 luglio 2014) che con riguardo alla "richiesta di parere del Sindaco del Comune di (...) in merito alla corretta applicazione nei confronti dell'utenza dell'art. 7, comma 15 del Nuovo Codice della Strada, in caso di sosta prolungata oltre il tempo per cui si è pagato", ha affermato che, pur essendo la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito formulato, oltre ad avere oggetto l'interpretazione di norme del Codice della Strada, che esulano dalla materia della contabilità pubblica, "concerne problematiche sulle quali si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con riguardo alle quali pendono presso le Prefetture e gli Uffici del Giudice di Pace numerosi procedimenti civili";

Dare atto della necessità – anche alla luce dei precitati orientamenti recenti e della necessità di evitare di esporre l'Ente a possibili contenziosi con condanne anche alle spese-, che non si può non tener conto delle crescenti difficoltà e dei disagi degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta, laddove si debba fruire dello spazio di sosta per il periodo di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, può occorrere tempo per reperire il parcometro entro una breve distanza, o qualora si sia trattenuti senza possibilità immediata di regolarizzare il pagamento, come in caso di visite mediche o esami clinici) e che, già con precedenti deliberazioni giuntali, proprio per venire incontro a tali esigenze, era stata prevista la possibilità di effettuare pagamento posticipato entro le ore 21.00 e, perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno successivo all'accertamento della sosta scaduta, decorso il quale si applicava la sanzione prevista dal codice della strada;

Tenuto conto di quanto sopra, nel confermare il contenuto delle tariffe di cui alla delibera giuntale 542/2013, fermo restando il periodo di cortesia/tolleranza pari a 10 minuti, precisare quanto segue:

- 1) in caso di mancato pagamento del ticket, trova applicazione l'art. 157, comma 8, Codice della Strada consistente nel pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 41,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 28,70, oltre alle spese di notifica;
- 2) in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, dare la possibilità all'utente di procedere al pagamento posticipato del *quantum debeatur* entro le ore 21.00 e, perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno successivo all'accertamento della sosta scaduta. In particolare, l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa decorrente dall'orario dell'accertamento della sosta scaduta fino all'orario di pagamento della sosta, detratte le fasce orarie in cui è consentita la sosta libera<sup>1</sup>. Decorso tale periodo, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 7, comma 15, Codice della Strada consistente nel pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 17,50, oltre alle spese di notifica;

Prendere atto, altresì, dell'orientamento del MIT in materia di disabili (Cfr. parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/2/2006 prot. 107) il quale nel dare una risposta, ha ritenuto necessario effettuare un excursus della normativa vigente. Sul punto, il Ministero scrive che "il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita. In particolare l'art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) e il DPR 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l'esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni". Fatta tale precisazione, il Ministero precisa che "dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio" e, conseguentemente, avvalendosi della clausola prevista dal capitolato in materia di riduzione e/o aumento stalli sosta a pagamento, rideterminare gli stessi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Vista la L.R. n.44/91; on. 15.

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

---


<sup>1</sup> Esempio: Accertamento sosta scaduta ore 17.10 (10 min. per periodo di tolleranza / cortesia). L'utente provvede al pagamento alle ore 10.10 del giorno successivo. Lo stesso sarà tenuto al pagamento della tariffa pari a complessive 5 ore (3 ore: 17.00 – 20.00 + 2 ore: 09.00 – 10.10) per un importo complessivo di euro 3,50.

- 1) di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritti in tale punto sono integralmente riportati anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, fermo restando il periodo di cortesia/tolleranza pari a 10 minuti, la seguente regolamentazione in materia di violazione della sosta in superficie dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, che prevedono:
  - a) **in caso di mancato pagamento del ticket**, trova applicazione l'art. 157, comma 8, Codice della Strada consistente nel pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 41,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 28,70, oltre alle spese di notifica;
  - b) **in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto**, dare la possibilità all'utente di procedere al pagamento posticipato del *quantum debeatur* entro le ore 21.00 e, perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno successivo all'accertamento della sosta scaduta. In particolare, l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa decorrente dall'orario dell'accertamento della sosta scaduta fino all'orario di pagamento della sosta, detratte le fasce orarie in cui è consentita la sosta libera. Decoro tale periodo, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 7, comma 15, Codice della Strada consistente nel pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 17,50, oltre alle spese di notifica;
- 2) di prendere atto del contenuto dell'orientamento del MIT in materia di disabili e sosta a pagamento;
- 3) in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento a: TMP srl, al Dirigente Settore II, al Dirigente Settore III e al Dirigente Settore IX.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

11-11-2014

  
Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.  
Va imputata al cap.

Ragusa II,

11/11/2014  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  


Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, né' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente




Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

11 NOV. 2014

Segretario Generale

  
Dott. Vito V. Scogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore



listo: L'Assessore al ramo

